



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei lattonzoli maschi eseguita dal detentore degli animali

La carne dei verri che hanno raggiunto la maturità sessuale presenta talvolta un odore sgradevole causato dalla produzione di ormoni sessuali e da altre sostanze odoranti. Per questo motivo è usuale sottoporre i lattonzoli maschi a castrazione chirurgica.

Le informazioni tecniche illustrano le disposizioni di legge sulla protezione degli animali e gli agenti terapeutici e sono rivolte agli allevatori, ai veterinari e ai servizi veterinari cantonali responsabili della loro esecuzione.

I requisiti più importanti per la **castrazione indolore dei lattonzoli** sono descritti in un [volantino](#), disponibile sul [sito Internet dell'USAV](#).

Obbligo di anestesia

La castrazione chirurgica è un intervento doloroso che deve essere eseguito sotto anestesia, come previsto dall'articolo 16 della legge sulla protezione degli animali (LPAn). Un'anestesia eseguita in modo professionale impedisce che gli animali provino dolore durante la castrazione. I farmaci analgesici attenuano i dolori nella fase immediatamente successiva all'intervento. Adeguate misure igieniche e un lavoro accurato contribuiscono inoltre a ridurre il dolore ed eventuali danni dopo la castrazione.

Castrare esclusivamente gli animali giovani del proprio effettivo

I detentori di animali possono effettuare in autonomia la castrazione dei lattonzoli sotto anestesia entro le prime due settimane di vita, a condizione di aver ottenuto un apposito attestato di competenza, come indicato all'articolo 32 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn).

Il vantaggio della castrazione precoce è che le ferite si cicatrizzano più rapidamente grazie alla protezione degli anticorpi materni presenti nel colostro.

Attestato di competenza in due tappe

Corso teorico riconosciuto (1° tappa)

L'attestato di competenza concernente la castrazione dei lattonzoli maschi eseguita con riguardo e in modo professionale viene conseguito in due tappe e inizia con un corso teorico riconosciuto.

A oggi il Servizio sanitario per l'allevamento porcino (SSP) è l'unico ente che offre un corso riconosciuto nel quale sono dispensate le conoscenze necessarie nei seguenti ambiti: diritto vigente, anatomia, stress e percezione del dolore negli animali, chirurgia, anestesia con metodi riconosciuti, funzionamento e manutenzione dell'apparecchio da anestesia.

Esercizi pratici con supervisione (2° tappa)

Dopo aver ricevuto l'attestato di frequenza, i detentori di animali vengono istruiti dal fornitore dell'apparecchio da anestesia su come utilizzarlo e si esercitano nella propria azienda seguendo le istruzioni del veterinario dell'effettivo: imparano a somministrare correttamente i medicinali, a usare l'apparecchio da anestesia, a preparare i lattonzoli all'intervento senza causare loro stress, a effettuare la castrazione in modo professionale, nonché a sorvegliare e a prendersi cura degli animali dopo l'intervento, come indicato negli articoli 42-44 dell'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPA).

Notifica al servizio veterinario cantonale competente (ottenimento dell'attestato di competenza)

Quando il detentore degli animali è in grado di eseguire autonomamente l'intervento in modo corretto, il veterinario dell'effettivo ne comunica il nominativo al servizio veterinario cantonale per la verifica delle competenze pratiche. Il detentore di animali consegue in questo modo l'attestato di competenza ed è autorizzato a procurarsi i medicinali veterinari necessari per eseguire in autonomia l'intervento (cfr. art. 32 cpv. 2 OPAn).

L'obbligo di formazione sussiste anche se è il veterinario a praticare l'anestesia

È possibile che un allevatore di suini non voglia acquistare un apparecchio da anestesia o che decida, per altri motivi, di affidare l'anestesia a un veterinario. Se il detentore di animali pratica da solo la castrazione dei lattonzoli, deve comunque essere in possesso di un attestato di competenza teorica e pratica sui contenuti della formazione prescritti per legge (cfr. art. 42-44 OFPA).

Condizioni di dispensazione per i medicinali a uso veterinario

Convenzione relativa ai medicinali a uso veterinario

Gli analgesici e il gas isoflurano utilizzati per l'anestesia rientrano nella categoria dei medicinali veterinari (MVet) e possono essere dispensati al detentore di animali soltanto se è stata dapprima stipulata una convenzione MVet, la quale regola la frequenza delle visite in azienda da parte del veterinario dell'effettivo e il corretto utilizzo dei medicinali veterinari (cfr. art. 42 della Legge sugli agenti terapeutici, LATer; art. 10 cpv. 1-2 dell'ordinanza sui medicinali veterinari, OMVet).

La condizione per la dispensazione di MVet utilizzati a scopo anestetico durante e dopo la castrazione chirurgica è l'attestato di competenza sopra descritto (cfr. art. 8 cpv. 2 OMFet).

I medicinali a uso veterinario dispensati devono essere previsti per la castrazione dei lattonzoli

I veterinari degli effettivi possono dispensare solo i MVet previsti per l'anestesia eseguita dai detentori di animali. In base a studi approfonditi l'anestesia con il gas isoflurano abbinato a un medicinale a uso veterinario per alleviare i dolori intra e post-operatori è stata riconosciuta come unico metodo praticabile dai detentori di animali. I veterinari degli effettivi possono dispensare i medicinali solo dopo essersi accertati che il detentore degli animali sia in grado di utilizzare correttamente i MVet e l'apparecchio grazie alle esercitazioni pratiche (il che avviene nel momento in cui effettuano la notifica al servizio veterinario cantonale).

Limitazioni quantitative e obbligo di tenere un registro

I MVet possono essere dispensati per coprire un fabbisogno di tre mesi al massimo (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. c OMVet). La consegna, la somministrazione e le scorte dei medicinali devono essere documentati nel giornale dei trattamenti o nell'inventario MVet (cfr. art. 43 LATer e art. 26 lett. a-b; art. 28 OMVet).

Obblighi del veterinario dell'effettivo

La somministrazione dei medicinali veterinari nell'ambito della convenzione MVet per l'anestesia durante la castrazione dei lattonzoli deve essere verificata dal veterinario dell'effettivo almeno ogni due anni. Questo serve a garantire la sicurezza di utilizzo e la corretta esecuzione dell'anestesia. A tale scopo, il veterinario dell'effettivo deve valutare sul posto l'esecuzione della castrazione dei lattonzoli da parte del detentore di animali e registrare l'intervento nella lista di controllo per la convenzione Mvet (cfr. allegato 1 n. 1 cpv. 2 OMVet).

Quali sono le alternative alla castrazione con il gas anestetico isoflurano?

I detentori di animali che non vogliono praticare la castrazione con il gas anestetico isoflurano possono scegliere tra le seguenti tre opzioni:

- Far eseguire l'anestesia da un veterinario con un medicamento veterinario iniettabile.
- Ricorrere alla cosiddetta «immunocastrazione» per prevenire lo sviluppo dell'odore di verro. Questa pratica consente di neutralizzare i neurotrasmettitori che regolano lo sviluppo sessuale. Il medicamento veterinario deve essere iniettato nei suini da ingrasso due volte in un periodo di tempo predefinito.
- Macellare i maschi prima che abbiano raggiunto la maturità sessuale, in modo da contenere lo sviluppo dell'odore di verro (ingrasso dei verri giovani).

Legislazione: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali; legge sugli agenti terapeutici (LATer) e ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet)

Art. 4 LPAn Principi

²Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Art. 16 LPAn Interventi su animali

Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.

Art. 32 OPAn Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali

¹ I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.

² I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'USAV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell'effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.

³ Nel caso dei capretti, l'anestesia per la decornazione deve essere eseguita da una persona titolare di un diploma in medicina veterinaria.

Art. 42 OFPAN Obiettivo di apprendimento

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 32 OPAn è di insegnare al detentore di animali a castrare o a decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l'animale e a regola d'arte.

Art. 43 OFPan Forma e durata della formazione

La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un'esercitazione pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario.

Art. 44 OFPan Contenuto della formazione

¹ La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia nonché conoscenze approfondite negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all'anestesia e alla chirurgia.

² L'esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi concernenti la preparazione dell'animale all'intervento, il corretto dosaggio e la somministrazione di medicinali veterinari nonché l'esecuzione corretta dell'intervento e la sorveglianza dell'animale.

Art. 4 LATer Definizioni

¹ Ai sensi della presente legge si intende per: a. medicinali: I prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un'azione medica sull'organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie, ferite e handicap; sono medicinali anche il sangue e i suoi derivati;

Art. 9 LATer Omologazione

¹ I medicinali pronti per l'uso e i medicinali a uso veterinario destinati alla fabbricazione di foraggi medicinali (premiscelate per foraggi medicinali) possono essere immessi in commercio soltanto se sono omologati dall'Istituto. Sono fatti salvi gli accordi internazionali relativi al riconoscimento delle omologazioni.

Art. 42 LATer Prescrizione e dispensazione

¹ Un medicamento per uso veterinario può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive conosce l'animale o l'effettivo.

² Se il medicamento è destinato a animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato di salute.

Art. 43 LATer Obbligo di tenere un registro

Chi importa, esporta, smercia, dispensa o somministra o fa somministrare a animali medicinali per uso veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le pezze giustificative.

Art. 8 OMVet Restrizioni per la dispensazione

² I medicinali veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza di cui all'articolo 32 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali.

Art. 10 OMVet Esame dello stato di salute, convenzione Mvet

¹ Prima di prescrivere o dispensare un medicamento per il quale vige l'obbligo di tenere un registro secondo l'articolo 26 lettere a–e, i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell'animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell'effettivo).

² I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all'azienda e al corretto impiego di medicinali veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicinali veterinari anche senza una visita preliminare dell'effettivo.

Art. 11 OMVet Quantità di medicinali veterinari prescritti o dispensati

² Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può prescrivere o dispensare per una determinata indicazione medicinali veterinari in funzione delle dimensioni dell'effettivo, anche per la scorta:

- c. a scopo di anestesia in caso di decornazione nelle prime settimane o in caso di castrazione precoce: il fabbisogno per tre mesi al massimo;

Art. 26 OMVet Oggetto del registro

Vanno iscritti a registro:

- a. i medicinali veterinari soggetti a prescrizione;
- b. i medicinali veterinari per i quali occorre rispettare un termine d'attesa;

Art. 28 OMVet Detentori di animali da reddito e veterinari

¹ I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario secondo l'articolo 26 registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti :

- a. la data della prima e dell'ultima utilizzazione;
- b. l'identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari;
- c. l'indicazione;
- d. la denominazione commerciale del medicamento veterinario;
- e. la quantità;
- f. i termini d'attesa;
- g. le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall'animale da reddito;
- h. il nome della persona autorizzata a dispensare medicinali che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamento veterinario.

² Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicinali secondo l'articolo 26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni:

- a. la data;
- b. la denominazione commerciale;
- c. la quantità in unità di confezioni;
- d. la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento.

Allegato 1 OMVet Criteri di valutazione, frequenza delle visite e contenuto della convenzione MVet

1 Criteri di valutazione

² Almeno ogni due anni deve (il veterinario) controllare l'utilizzazione corretta, in particolare la qualità dell'anestesia e la sicurezza di utilizzazione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8 capoverso 2, se essi sono dispensati per la castrazione dei suinetti.